

Il vostro interlocutore
Claudio Ostini
Consulente assicurativo e per la previdenza

Polizza

Assicurazione stabili Polizza n. G-0130-0109

Stipulante

Condominio Bellavista, via Visconti 2, 6500 Bellinzona

Dati del contratto

Inizio del contratto: 01.11.2020

Scadenza del contratto: 31.10.2025

Proposta del: 21.10.2020

Sostituisce la polizza n. G-0130-0109 con inizio del contratto 15.06.2015

L'estensione della copertura assicurativa si basa sul contenuto della vostra polizza, sulle relative disposizioni delle Condizioni generali "Assicurazione impresa e stabili", edizione 09.2020 e sull'allegato alla polizza.

Gli assicuratori sono la Mobiliare Svizzera Società d'assicurazioni SA (nel seguito Mobiliare), Bundesgasse 35, 3001 Berna, e la Protekta Assicurazione di protezione giuridica SA (nel seguito Protekta), Monbijoustrasse 68, 3001 Berna.

Sommario

Pacchetto di servizi	2
Assicurazione stabili – Appartamenti di vacanza - mapp. 2189, 6565 S. Bernardino, Albarella Neve	2 - 4
Panoramica dei premi	4
Condizioni particolari	4

Pacchetto di servizi

Oltre alle coperture selezionate sono comprese anche le seguenti prestazioni:

- **Consulenza e assistenza sul posto**
Da parte del suo consulente personale
- **24 h Assistance / Chiamata d'emergenza 00 800 16 16 16 16 16 16**
Aiuto immediato in caso di sinistro, 24 ore su 24, 365 giorni all'anno
- **24 h Assistance stabili / Chiamata d'emergenza 00 800 16 16 16 16 16**
Organizzazione e copertura delle spese per interventi immediati in caso di smarrimento chiavi, guasti tecnici alle installazioni di riscaldamento, climatizzazione, ventilazione e sanitarie, servizio pulizia tubazioni e lotta antiparassitaria
- **JurLine 0848 82 00 82**
Per prime informazioni giuridiche di ogni genere per telefono
- **Protezione giuridica**
Per il diritto del contratto d'opera per ristrutturazioni di stabili assicurati come da Condizioni generali
- **Liquidazione dei sinistri sul posto**
Da parte del servizio sinistri dell'agenzia generale nelle sue vicinanze: in modo semplice e personale

Assicurazione stabili – Appartamenti di vacanza - mapp. 2189, 6565 S. Bernardino, Albarella Neve

Tipo di stabile: Casa plurifamiliare di oltre 3 appartamenti

Tipo di utilizzo del rischio principale: Non abitato in permanenza

Franchigia: CHF 200

Franchigia danni della natura: 10% dell'indennità, min. CHF 1 000, mass. CHF 10 000

Per questo luogo di rischio è applicabile la seguente condizione particolare: n. 625

0701 Stabili e spese

Somma d'assicurazione Valore totale

CHF 13 500 000

Con adattamento automatico delle somme all'indice dei costi di costruzione

Stato dell'indice alla conclusione del contratto: 122.30 punti

Modo di calcolo in caso di sinistro: valore a nuovo

Rischi assicurati

▪ Acqua			
Franchigia (speciale): Invecchiamento/corrosione per ruggine: CHF 1 000			
▪ Spese di scopertura di condotte d'acqua e di gas che perdono			
Spese di scopertura	CHF	20 000	
▪ Rottura			
Somma d'assicurazione globale			
Vetri dello stabile: assicurati			
Vetri della mobilia locali utilizzati in comune: non assicurati			
Installazioni sanitarie: assicurati			
Danni conseguenti ai beni mobili e allo stabile assicurati fino a(al)	CHF	5 000	
Franchigia: CHF 0			
▪ Progetti di costruzione fino a CCCC 2 CHF 200 000			
Indennità massima	CHF	300 000	
Spese: 20% della somma d'assicurazione			
▪ Sgombero, eliminazione così come la decontaminazione del terreno e dell'acqua di spegnimento			
▪ Spese per danneggiamento; Furto con scasso/rapina			
▪ Spese per il cambiamento di serrature; Furto con scasso/rapina	CHF	5 000	
Apparecchi e materiali per la manutenzione dell'edificio assicurato; automatici a moneta e a carte	CHF	250 000	
▪ Incendio, Danni della natura con franchigia CHF 500, Acqua, Furto con scasso/rapina			

0710 Reddito locativo

Somma d'assicurazione Valore totale	CHF	270 000
Reddito locativo annuo: CHF 270 000		
Durata della garanzia: 12 Mesi		
Rischi assicurati		
▪ Incendio		
▪ Danni della natura		

0745 Installazioni edili e sistemazioni esterne

Somma d'assicurazione Primo rischio	CHF	10 000
Rischi assicurati		
▪ Incendio, Danni della natura, Acque, Furto semplice		
▪ Rottura vetri		
▪ Rischi supplementari		
Franchigia: CHF 1 000		

0760 Impianti tecnici dell'edificio

Somma d'assicurazione Primo rischio	CHF	5 000
Rischi assicurati		
▪ Influenza di fattori interni/esterni		

0770 Responsabilità civile per case d'abitazione e stabili commerciali

Somma di garanzia	CHF	5 000 000
Franchigia danni corporali: CHF 0		
Numero di appartamenti: 73		

▪ Danni corporali e materiali		
▪ Responsabilità civile del committente per lavori di costruzione fino a CHF 1 000 000		
▪ Protezione giuridica nella procedura penale		
Limitazione delle prestazioni all'interno della somma di garanzia	CHF	500 000

Panoramica dei premi

Assicurazione stabili – Appartamenti di vacanza - mapp. 2189, 6565 S. Bernardino, Albarella Neve	CHF	6 834.80
Premio assicurativo	CHF	6 834.80
Tasse legali (Stato: 01.11.2020)		
Tassa di bollo	CHF	341.74
Premio annuo	CHF	7 176.54

Il premio è pagabile annualmente. Scadenza: 01.11.

Il premio assicurativo comprende i seguenti premi conformemente all'ordinanza sulla sorveglianza dell'assicurazione dei danni della natura: incendio CHF 123.00, danni della natura CHF 52.50.

Condizioni particolari

625 Proprietà per piani

Lo stabile designato nella presente polizza è assicurato dalla comunità dei proprietari per piani (comproprietari) mediante un unico contratto. Sono applicabili al contratto, fintanto che sussistono le premesse per l'assicurazione in comune, le seguenti disposizioni particolari:

- Se un comproprietario perde il diritto all'indennità in base ad una disposizione della legge federale sul contratto di assicurazione o delle condizioni generali, l'assicuratore rimane vincolato verso gli altri comproprietari per il pagamento della parte dell'indennità loro spettante. Nel caso in cui il sinistro sia stato causato intenzionalmente, il comproprietario che l'ha provocato deve restituire all'assicuratore l'importo di questa indennità. Resta riservato il diritto di regresso in virtù dell'art. 72 della legge federale sul contratto d'assicurazione.
- Gli altri comproprietari possono esigere che l'assicuratore, entro i limiti dell'importo dell'indennità decaduta, versi loro anche la parte spettante al comproprietario che ha perso tale diritto, alla condizione tuttavia che questa indennità supplementare venga utilizzata per la ricostruzione della proprietà in comune. Il comproprietario al quale è applicabile la perdita del diritto, deve restituire all'assicuratore questa prestazione supplementare. L'obbligo di risarcimento dell'assicuratore verso gli altri comproprietari sussiste però soltanto se il creditore ipotecario garantito dalla quota parte del comproprietario, la cui pretesa è decaduta, approva espressamente questa regolamentazione. In tal caso gli altri comproprietari saranno indennizzati dall'assicuratore solo nella misura in cui essi non potranno essere tacitati con il patrimonio personale del comproprietario che ha perso il diritto all'indennità.
- Le disposizioni sulla garanzia dei creditori ipotecari, conformemente alle condizioni generali, sono applicabili per analogia alla quota parte ipotecata dal comproprietario decaduto dal suo diritto. Se l'indennità per questa parte viene versata al creditore ipotecario, cessa ogni obbligo di risarcimento dell'assicuratore ai sensi della cifra 2.

Bellinzona, 04.11.2020

Mobiliare Svizzera Società d'assicurazioni
Agenzia generale Bellinzona



Michele Masdonati
Agente generale

Art. 12 della legge federale sul contratto d'assicurazione

Se il contenuto della polizza non concorda con gli accordi conclusi, lo stipulante deve chiederne la rettifica entro quattro settimane dal ricevimento della polizza, in caso contrario il contenuto di questa viene da lui accettato.